

PREVIDENZA SOCIALE

Le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato

Giuseppe Torzi*

Cosa poter attendere alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017

L'età pensionabile non è uguale per tutti, ma dipende dalla gestione previdenziale a cui si è iscritti (ad es., per gli iscritti all'ENPAV si può essere collocati a pensione a 62 anni di età e con una anzianità contributiva di 35 anni) e dal tipo di pensione richiesta (pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità etc.). Inoltre, per la stessa tipologia di pensione possono essere previste delle deroghe o delle modalità per anticipare l'uscita dal lavoro: si pensi all'APE che, anche se non è una vera e propria pensione, consente comunque l'uscita dal lavoro dai 63 anni oppure si pensi alla pensione anticipata quota 41, che consente a determinate categorie di lavoratori precoci di uscire prima dal lavoro. Attualmente ci sono almeno 18 diverse opzioni per andare in pensione. Di seguito viene riportata una breve sintesi che illustra le diverse opportunità di pensionamento per i veterinari dirigenti, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017.

Pensione di vecchiaia (compresa vecchiaia in cumulo¹)

Diritto a pensione nel sistema misto

- *Requisito contributivo:*
- 20 anni di contributi

• *Requisito età:*

- uomini (dipendenti e autonomi): 66 anni e 7 mesi;
- donne:
 - dipendenti private: 65 anni e 7 mesi;
 - dipendenti Pubblico impiego: 66 anni e 7 mesi;
 - lavoratrici autonome: 66 anni e 1 mese.

Diritto a pensione nel sistema contributivo puro

Riguarda i lavoratori che hanno il primo accredito previdenziale a partire dal 1 gennaio 1996; in aggiunta ai requisiti di età e contribuzione è richiesto che l'importo della pensione non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".

Pensione anticipata (compresa anticipata in cumulo)

Diritto a pensione nel sistema misto

- *Requisito contributivo:*
- uomini: 42 anni e 10 mesi;
- donne: 41 anni e 10 mesi.

1 Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 68 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Diritto a pensione nel sistema contributivo puro

In alternativa ai requisiti anzidetti, è possibile il pensionamento a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.

Pensione in totalizzazione

Pensione di vecchiaia

- **Età:** 65 anni e 7 mesi.
- **Contributi:** 20 anni (periodi non coincidenti).
- **Decorrenza pensione:** 18 mesi di finestra.

Pensione di anzianità

- **Contributi:** 40 anni e 7 mesi (periodi non coincidenti e con esclusione di periodi di disoccupazione e malattia).
- **Decorrenza pensione:** 21 mesi di finestra.

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (INPS, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione in totalizzazione". Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. La suddetta modalità di valorizzazione dei contributi previdenziali nelle diverse gestioni è stata, di fatto, sostituita dal cumulo previdenziale, che è più vantaggioso, in quanto consente di utilizzare il sistema di calcolo vigente presso la gestione (che nella maggioranza dei casi è più vantaggioso rispetto al calcolo contributivo puro).

Opzione sperimentale donne

35 anni di contribuzione e 57 o 58 anni di età maturati entro il 31 dicembre 2015, i mesi di adeguamento speranza di vita si perfezionano nel 2016.

- **Età:**
 - dipendenti: 57 anni + 7 mesi
 - autonome: 58 anni + 7 mesi
- **Decorrenza:**
 - dipendenti: 12 mesi di finestra
 - autonome: 18 mesi di finestra

Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004, per le lavoratrici dipendenti e autonome, di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie. L'anticipazione, però, comporta l'accettazione di un assegno pensionistico calcolato interamente con il sistema contributivo. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Lavoratori precoci (possibile dal 1° maggio 2017)

- **Requisiti**
 - 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età;
 - 41 anni di anzianità contributiva (dal 2019 adeguato alle speranze di vita);
 - lavoratori precoci tutelati appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
 - lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
 - lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosuf-

ficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Lavori usuranti

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono: lavori in galleria, cava o miniera, lavori ad alte temperature, lavori svolti da palombari, lavori di asportazione di amianto etc..

- **Lavoratori:**
 - impegnati in mansioni particolarmente usuranti
 - notturni a turni e/o per l'intero anno
 - addetti alla cosiddetta "linea catena"
 - conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

- **Requisiti:**
 - attività usurante svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva;
 - età e quota/pensione da liquidarsi nell'Fpld.

Trattamenti di invalidità

Sono previsti distinte prestazioni: la pensione di inabilità, la pensione per inabilità a proficuo lavoro e la pensione per inabilità alla mansione.

Pensione d'inabilità art. 2 c. 12 L. 335/95

È la stessa prestazione prevista per i dipendenti del settore privato. Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha diritto a una pensione costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all'età di 60 anni (uomini e donne), entro il limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la pensione di inabilità è

richiesto il possesso di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

Pensione per inabilità a proficuo lavoro/alla mansione

Il dipendente può essere collocato a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione richiede almeno:

- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Anticipo pensionistico (APE) volontario

Si tratta di un progetto di natura sperimentale che consente dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre del 2018 ai lavoratori che hanno raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. Ulteriori requisiti sono quello di essere a non più di 3 anni e 7 mesi al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e di poter far valere almeno 20 anni di contributi. Il pagamento dell'APE avviene tramite un prestito previdenziale, erogato, attraverso l'INPS, da parte di banche e assicurazioni, che dovrà poi essere restituito dagli interessati, una volta conseguita la pensione, in 20 anni. In pratica, accedendo all'APE, si otterrà, mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia una somma, rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale. L'importo anticipato dovrà essere restituito, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.

Anticipo pensionistico (APE) sociale

In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni (disoccupato senza ammortizzatori sociali da più di tre mesi, invalido oltre il 74 per cento, chi assiste familiari entro il primo grado, conviventi e gravemente handicappati, chi è addetto a lavoro faticosi) può ottenere l'APE sociale.

Si tratta di una indennità, che è erogata dallo Stato e non dal settore bancario. Come per l'APE normale, l'APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo una sua eventuale prosecuzione.

Può accedere all'APE sociale chi ha compiuto i 63 anni di età e ha almeno 30 anni di versamenti, oppure 36 anni per gli addetti ai lavori faticosi.

Nel caso di lavoratori addetti a lavori faticosi si tratta di lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, ma non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all'anno.

APE aziendale

Anche a seguito di accordi sarà inoltre possibile sostenere i costi dell'APE da parte sia dei datori sia dei fondi bilaterali con un incremento del montante contributivo del lavoratore atto ad aumentare l'importo della futura pensione così da compensare in tutto o in parte gli oneri di restituzione del prestito. L'importo minimo che si potrà versare non dovrà essere inferiore alla contribuzione calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente alla domanda utilizzata per il calcolo dei contributi volontari.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La RITA consiste nella possibilità, su richiesta dell'aderente, di erogare anticipatamente, in tutto o in parte, il montante contributivo accantonato presso un fondo di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea. L'erogazione delle somme richieste avviene dal momento dell'accettazione della domanda fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. La misura è prevista in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018. L'accesso alla RITA consente la riduzione o l'azzeramento dell'entità del prestito per l'APE volontaria.

La RITA può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

- hanno aderito alla previdenza complementare;
- hanno cessato il rapporto di lavoro;
- sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE volontaria e della relativa certificazione INPS.

Si applica alle forme di previdenza complementare di cui al Decreto legislativo 252/2005 in regime di contribuzione definita e sotto tale regime ricadono i Fondi pensione negoziali.

Per chiedere la RITA non è necessario che il soggetto fruisca effettivamente dell'APE. I lavoratori possono scegliere di avvalersi dell'APE volontaria e della RITA in modo congiunto o alternativo. Non sono previsti requisiti minimi di

Sintesi dei requisiti contributivi e anagrafici per i pensionamenti di vecchiaia e per trattamenti anticipati, in base alla Legge di Stabilità 2017.		
	Sistema Retributivo/Misto Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995	Sistema Contributivo e Gestione Separata Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995
Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Oppure a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi "effettivi" se l'importo della pensione non è inferiore a € 1254,60 mensili (2,8 volte l'assegno sociale)
Pensione anticipata per lavoratori precoci	Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori precoci (<i>sono coloro che possono far valere almeno 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni</i>) il requisito contributivo è ridotto a 41 anni	Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori precoci (<i>sono coloro che possono far valere almeno 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni</i>) il requisito contributivo è ridotto a 41 anni.
Pensione di vecchiaia	66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome. Requisito contributivo fissato in 20 anni di versamenti, salvo deroghe per gli autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, per chi entro la stessa data ha almeno 780 contributi settimanali e per chi ha svolto lavori discontinui.	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti private; 66 anni e 1 mese le donne autonome) con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti almeno pari a € 672,11 mensili (1,5 volte l'assegno sociale). Oppure, a prescindere da tale importo, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".
Pensione di vecchiaia in totalizzazione	65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi con "finestra" di 18 mesi	
Pensione di anzianità in totalizzazione	40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età) con "finestra" di 21 mesi	
APE sociale APE volontaria RITA	Dal 1° maggio 2017 i lavoratori con 63° anno di età e a 3 anni e 7 mesi dal pensionamento possono ottenere l'APE Sociale, l'APE Volontaria o la RITA (a carico di forme di previdenza complementare)	Dal 1° maggio 2017 i lavoratori con 63° anno età e a 3 anni e 7 mesi dal pensionamento possono ottenere l'APE Sociale, l'APE Volontaria o la RITA (a carico di forme di previdenza complementare)
Lavori usuranti Lavori faticosi e pesanti o notturni per almeno 78 giorni l'anno	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. È richiesto che il valore della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l'assegno

Dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici da liquidare in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti non si applicano le c.d. "finestre mobili".

contribuzione alla previdenza complementare.

Pensione supplementare

La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.

Il caso più frequente in cui si ha diritto a una pensione supplementare è quello

che riguarda chi, già pensionato, ha anche versamenti fatti alla Gestione separata INPS, non sufficienti, però, a maturare il diritto a una pensione autonoma.

Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni

Per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 232/2016 chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione separata, INPDAP, Casse professionali etc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi "spezzoni" raggiunge,

rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti. La pensione di vecchiaia in regime di "cumulo" viene determinata sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 68 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

* Responsabile Settore Previdenza SIVeMP